

SOCIETÀ ITALIANA
DEGLI STORICI DELL'ECONOMIA

*Innovazione e sviluppo.
Tecnologia e organizzazione
fra
teoria economica e ricerca storica
(secoli XVI-XX)*

ATTI DEL SECONDO CONVEGNO NAZIONALE
4 - 6 MARZO 1993

MONDUZZI EDITORE

CARLO M. TRAVAGLINI*

LE ORIGINI DEL BANCO DEI DEPOSITI DEL MONTE DI PIETÀ DI ROMA E LE PRIME EMISSIONI DI CEDOLE (SECC. XVI-XVII)¹

Questa comunicazione intende offrire alcuni primi spunti di riflessione su un tema complesso, ricco di suggestioni quale è quello delle emissioni e della circolazione delle fedes di credito² dei due banche pubblici romani. Un tema che può essere analizzato sotto vari punti di vista perché riguarda non solo lo studio dell'evoluzione delle tecniche operative e dei profili normativi dei banche, ma per il ruolo da questi assunto coinvolge questioni di politica e teoria monetaria e, più in generale, i problemi della finanza pubblica e della politica economica pontificia. Un tema potremmo dire intrigante che propone vari percorsi di ricerca e diverse chiavi di lettura della realtà, da quelli più immediati e corposi riferiti alla vita interna delle aziende bancarie e all'amministrazione statale, fino ai riflessi nelle relazioni sociali e nella vita quotidiana di singoli soggetti economici. La moneta è la rappresentazione del potere nella sua forma più concreta e, in quanto tale, è oggetto al centro dell'attenzione, del desiderio, dei conflitti. Lo spazio necessariamente limitato di questa comunicazione ci obbliga a restringere l'indagine fino ai primi decenni del Seicento ed a focalizzare l'attenzione sull'organizzazione della gestione dei depositi.

Come si è avuto modo di sottolineare in altra sede³, i due banche pubblici romani, il Monte di pietà ed il Banco di Santo Spirito, non hanno ancora

* Università degli studi di Roma III.

¹ "La parola *cedola* (dal latino *schaedula* e forse da *caedere* in origine) significa in genere qualsiasi scrittura privata contenente obbligazioni" (*Il digesto italiano*, Torino 1887-96, vol. VII, *ad vocem*).

² Cfr. G. MARONI, *Fede di credito*, in *Enciclopedia giuridica italiana*, Milano 1900, vol. VI, t. I, pp. 987-998; L. BUTTARO, *Fede di credito*, in *Novissimo digesto italiano*, vol. VII, Torino 1961, pp. 161-165. Ricca è la bibliografia di studi riguardanti i banche napoletani, tra i contributi più recenti: L. DE ROSA, *Banche pubblici, banche privati e monti di pietà a Napoli nei secoli XVI-XVIII*, in *Banche pubblici, banche privati e monti di pietà nell'Europa preindustriale. Amministrazione, tecniche operative e ruoli economici. Atti del convegno (Genova, 1°-6 ottobre 1990)*, Genova 1991, vol. I, pp. 497-512.

³ Cfr. C. M. TRAVAGLINI, *Introduzione alla sezione monografica Credito e mercato finanziario a Roma (secc. XVII-XIX)*, in "Roma moderna e contemporanea", 1 (1993), 2, pp. 7-19.

ricevuto dalla storiografia economica l'attenzione che meritano, specie per quanto riguarda il ruolo di primo piano da essi svolto nella circolazione monetaria e nella politica finanziaria dello Stato pontificio nei secoli XVII e XVIII⁴. Non è certo qui possibile tracciare, neppure in rapida sintesi, un profilo storico-istituzionale dei due banchi e si rinvia alla bibliografia esistente⁵. Va tuttavia sottolineato che entrambe le istituzioni finanziarie romane nacquerò per perseguire finalità di rilevanza sociale - pur nella diversità degli obiettivi originari - e con un solenne riconoscimento e garanzia pubblica attraverso espressioni della volontà sovrana al più alto livello che ne sancirono l'istituzione: la bolla di Paolo III del 9 settembre 1539, nel caso del Monte di pietà di Roma⁶, ed il breve di Paolo V del 13 dicembre 1605, per il Banco di Santo Spirito⁷.

Va ricordato che il Monte di pietà impiegò alcuni decenni per affermarsi e progressivamente estendere le sue funzioni da quelle di un'opera pia con una modesta attività di erogazione di credito fino ad assumere il ruolo della più importante istituzione finanziaria operante sulla piazza romana. Offre un decisivo contributo a questa crescita del Monte proprio l'apertura, a fianco - e sotto il controllo - del Monte degli impresti, di un Banco di depositi. È questa un'idea fortunata che riceverà uno straordinario impulso a partire dal 1584 a seguito della decisione assunta da Gregorio XIII⁸ che impose che tutti i depositi legali⁹ superiori a cinque scudi dovessero essere effettuati esclusivamente presso il Banco dei depositi del Monte. Si venne così ad innescare un circolo virtuoso alimentato non soltanto dall'entità dei depositi legali, ma anche dall'immagine di solidità offerta dall'istituzione. Le somme depositate non vennero lasciate inoperose nei cassoni del Banco, ma in parte rimesse in circuito attraverso una progressiva estensione dell'attività di prestito su pegno, sollecitata da una forte domanda, a sua volta stimolata, nel corso del tempo, da una graduale riduzione degli interessi, fino a giungere, nel 1636¹⁰, al prestito gratuito per ogni singola

⁴ Sul tema specifico delle emissioni fiduciarie può essere segnalato un unico saggio, peraltro con una prevalente attenzione agli aspetti giuridico-istituzionali ed iconografici: A. P. MARCON, *La cartamoneta nello Stato pontificio*, vol. 1, *Emissioni del Sacro Monte di pietà di Roma (5 dicembre 1785-23 marzo 1798)*, Roma 1965.

⁵ Cfr. M. MONACO, *Le finanze pontificie al tempo di Paolo V (1605-1621). La fondazione del primo banco pubblico in Roma (Banco di Santo Spirito)*, Lecce 1974; E. PONTI, *Il Banco di Santo Spirito fondato da s. s. Paolo V con breve del 13 dicembre 1605*, Roma 1941; Id., *Il Banco di Santo Spirito e la sua funzione economica in Roma papale (1605-1870)*, Roma 1951; D. TAMILIA, *Il Sacro Monte di pietà di Roma. Ricerche storiche e documenti inediti, contributo alla storia della beneficenza e alla storia economica di Roma*, Roma 1900; M. TOSI, *Il Sacro Monte di pietà di Roma e le sue amministrazioni*, Roma 1937; C. M. TRAVAGLINI, *Il Monte di pietà di Roma in periodo francese*, in *Credito e sviluppo economico in Italia dal medio evo all'età contemporanea*, Verona 1988, pp. 463-482; Id., *Il ruolo del Banco di Santo Spirito e del Monte di pietà nel mercato finanziario romano del Settecento*, in *Banchi pubblici, banchi privati e monti di pietà nell'Europa preindustriale* cit., vol. II, pp. 617-639.

⁶ *Bolle et privilegi del Sacro Monte della pietà di Roma*, Roma 1658, pp. 25-30.

⁷ *Bullarum diplomatum et privilegiorum sanctorum romanorum pontificum*, t. XI, Torino 1868, pp. 251-255; testo pubblicato - nella traduzione italiana - da PONTI, *Il Banco di Santo Spirito fondato da s. s. Paolo V* cit., pp. 267-272.

⁸ Breve del 1° ottobre 1584, in *Bolle et privilegi* cit., pp. 61-64.

⁹ Si trattava di depositi effettuati di regola presso i notai che erano connessi a controversie pendenti o soggetti comunque a particolari vincoli.

¹⁰ Archivio storico della Banca di Roma, sezione Monte di pietà (d'ora in poi: ASMP), vol. 45, "Decreti di Congregazione del S. Monte di pietà dal 1633 al 1643", Congregazione dell'11 marzo 1636, c. 62r. Il TAMILIA (*Il Sacro Monte* cit., p. 77) e, sulla sua scia, il TOSI (*Il Sacro*

operazione che non oltrepassasse i 30 scudi.

Il Banco di Santo Spirito nacque invece con precipue finalità di raccolta di depositi, anzi questa funzione di depositario garante della conservazione nel tempo dei valori che gli venivano affidati è l'unica che gli fu istituzionalmente riconosciuta, essendogli espressamente interdetta ogni operazione di credito a terzi e consentito solo l'impiego delle attività finanziarie in titoli del debito pubblico.

Non sono state fin qui chiarite le ragioni che condussero alla creazione di un secondo banco pubblico in Roma. La motivazione del provvedimento istitutivo fa riferimento alla necessità di creare un banco capace di fornire adeguate garanzie ai depositi dei soggetti economici più deboli, in una situazione congiunturale segnata da vari fallimenti di banchieri privati che aveva prodotto preoccupanti conseguenze sociali. L'Archiospedale di Santo Spirito costituiva non solo un'antica e prestigiosa istituzione assistenziale della città e di un ampio bacino territoriale, ma un'importante azienda economica, dotata di un patrimonio fondiario particolarmente cospicuo che poteva costituire una solida garanzia per i depositanti. In realtà non si deve dimenticare che in quello stesso periodo aveva oramai preso slancio e conseguita una solida affermazione il Banco dei depositi del Monte di pietà, nei confronti del quale il nuovo Banco di Santo Spirito non poteva non costituire un temibile concorrente. Certamente quest'aspetto venne preso in considerazione dal Governo pontificio perché l'atto costitutivo del Banco di Santo Spirito contiene un esplicito riferimento alla necessità che l'attività della nuova istituzione si dovesse dispiegare "sine aliquo praeiudicio Montis pietatis de Urbe"¹¹. Si possono quindi formulare varie ipotesi sulle ragioni che concorsero a provocare la decisione papale relativa all'istituzione di un secondo banco di depositi pubblico. Intanto i risultati positivi sviluppati proprio dall'esperienza del Monte, l'estendersi delle disponibilità finanziarie sulla piazza e l'opportunità sia di avere un istituto specializzato unicamente nella raccolta dei depositi, sia di dividere i rischi e, probabilmente in misura predominante, di diversificare l'offerta; infine non devono essere sottovalutate le complesse esigenze finanziarie e gestionali connesse alla grande istituzione dell'Archiospedale di Santo Spirito per la quale il Banco avrebbe potuto costituire un efficace supporto operativo e finanziario. Con riferimento a quest'ultimo aspetto, va tuttavia sottolineata una rilevante diversità programmatica nel rapporto tra i due banchi pubblici e le loro istituzioni madri, pur nella comune garanzia di autonomia di amministrazione e di cassa: mentre per il Santo Spirito è fatto esplicito e solenne divieto di attingere alle disponibilità finanziarie del Banco per far fronte alle attività dell'istituzione madre, nel caso del Monte di pietà l'idea stessa e la strategia di sviluppo del Banco dei depositi sono dichiaratamente funzionali all'ampliamento dell'attività del Monte degli impresti. È importante sottolineare questa differenza istituzionale tra il Monte

Monte cit., p. 87) fanno invece erroneamente riferimento alla data del maggio 1659; in effetti nella Congregazione del 19 maggio 1659 fu stabilito di portare di nuovo a 30 scudi la fascia del prestito gratuito (vol. 48, "Decreti di Congregazione del S. Monte di pietà dal 1656 al 1662", c. 155) che era stata nel 1641, nella Congregazione del 18 settembre 1641, dopo la coraggiosa decisione del 1636 dianzi citata, ridotta di nuovo a 15 scudi "stante la strettezza del denaro ne' tempi presenti" (vol. 45, "Decreti di Congregazione del S. Monte di pietà dal 1633 al 1643", c. 186v).

¹¹ *Bullarum diplomatum* cit., vol. xi, p. 254.

e il Banco di Santo Spirito per quanto concerne le possibilità di impiego dei depositi, anche se poi di fatto, sia per ordine diretto del pontefice, sia per scelte adottate dagli amministratori, sia financo per favori concessi, più o meno sottobanco, dai principali impiegati, i due banchi pubblici derogarono in varie occasioni e, talvolta, per somme rilevanti dalla normativa statutaria concedendo credito a privati: singoli soggetti o enti.

La fortuna del Banco di Santo Spirito non fu inferiore a quella del Banco dei depositi del Monte ed entrambe le istituzioni videro negli anni accresciuti il loro prestigio e la loro influenza economica. Questo *trend* non conobbe che occasionali battute di arresto, prevalentemente di carattere congiunturale, fino agli inizi del Settecento. A partire da quest'epoca la gestione operativa dei banchi risulta sempre più appesantita e inceppata da frequenti erogazioni verso le finalità assistenziali proprie delle due istituzioni e verso il Tesoro, sia direttamente, attraverso prestiti alla Camera apostolica e a settori operativi della pubblica amministrazione, sia indirettamente attraverso ordini e indicazioni pontificie per interventi a favore di enti e persone fisiche. Non si tratta, evidentemente, di un processo lineare, ma di una tendenza di fondo che conosce sia momenti di recupero dell'autonomia e di ricerca di un risanamento gestionale dei due banchi, sia momenti di più forte condizionamento esterno e di aggravamento della situazione finanziaria. Fu proprio l'andamento della congiuntura politica e finanziaria a segnare profondamente le vicende dei due banchi pubblici lungo tutto il XVIII secolo, sino alla crisi finale legata ai drammatici avvenimenti degli anni '90: i prodromi dell'invasione francese e i conseguenti aggravamenti nelle spese militari, le onerose condizioni del trattato di Tolentino, la ripresa delle ostilità e la proclamazione della Repubblica romana.

La crisi dei due banchi pubblici, che si avvita e precipita inesorabilmente sullo scorcio del secolo XVIII, ha comunque cause lontane e persistenti legate allo stretto e antico connubio con la mano pubblica. Un'interdipendenza, quella tra gestione dei banchi e politica monetaria e finanziaria dello Stato, che non va considerata, di per sé, negativamente, tutt'altro. Questa interazione, in realtà, rappresentò un'occasione straordinaria dal punto di vista pratico e, in parte - ma solo assai limitatamente -, anche dal punto di vista teorico, per lo sviluppo delle tecniche gestionali in materia creditizia e delle capacità di comprensione dell'andamento del mercato monetario e finanziario. Tese dunque ad approfondirsi - non solo per lo Stato pontificio - lo scarto tra evoluzione dei fenomeni reali e capacità di analisi, rielaborazione e costruzione di più aggiornati modelli interpretativi della realtà fattuale. Il livello di impiego dei depositi monetari e la connessa quota di riserva da conservare a disposizione per il cambio delle cedole oppure l'emissione di cedole senza copertura rappresentavano questioni di grande rilievo per l'esperienza dei banchi pubblici, ma di una tale portata innovativa, sotto il profilo dottrinario, da divenire inintelligibili per le concezioni teoriche dominanti.

Interventismo statale, da un lato, debolezza dell'elaborazione teorica ovvero estraneità o, persino, antinomia rispetto alle dottrine monetarie consolidate, dall'altro, contribuirono a creare una situazione di mancanza - o di insufficienza - di regole, a partire da un aggiornamento tempestivo delle norme statutarie, e tutto fu troppo affidato all'empirismo della prassi e al potere assoluto del principe. Solo a partire dalla metà del Settecento prende quota l'importanza delle norme, ma queste sono prevalentemente la diretta conseguenza di reazioni

dell'autorità statale rispetto a disordini e degenerazioni rilevate nella condotta e nell'amministrazione interna dei banchi.

Non bisogna tuttavia pensare che i responsabili della politica economica e finanziaria pontificia concepissero i due banchi come miniere inesauribili, da sfruttare quindi indefinitamente; anzi essi avevano abbastanza chiari i delicati meccanismi di regolazione della circolazione monetaria e dei mercati creditizi e finanziari, e nuove consapevolezze assunsero e maturarono proprio attraverso la gestione dei banchi pubblici. Del resto l'attenzione verso i mercati rappresentava una componente fondamentale e tradizionale della finanza pubblica pontificia che aveva con essi solidi rapporti e sperimentate capacità di intervento attraverso la complessa gestione di un crescente e imponente debito pubblico. Debito che si reggeva sulla fiducia nel mantenimento degli impegni da parte del garante in ultima istanza, e cioè lo stesso pontefice, e che si avvantaggiava del sostegno diretto e dell'opera di intermediazione svolta dai due banchi pubblici¹². Il Banco di Santo Spirito ed il Monte di pietà si trovavano dunque al centro di una complessa trama di rapporti che regolava l'attività finanziaria dello Stato e influiva in modo determinante sull'andamento complessivo della vita economica e sociale.

Fra i due banchi pubblici vi fu intesa e competizione lungo una vicenda sostanzialmente comune, pur nella diversità di alcuni modelli operativi e finalità statutarie. Dovendo, per ragioni di convenienza e di spazio, concentrare l'attenzione su uno di essi, si è pensato di scegliere il Monte di pietà per le più antiche origini e per l'emblematico legame con lo Stato sancito prima dalla figura del cardinale protettore, nominato sovente dal pontefice nella persona del cardinal nepote, e poi dalla stessa persona del Tesoriere generale, che ricoprì stabilmente, a partire dal secolo XVII, la carica di primo provvisore del Monte di pietà¹³.

¹² Cfr. R. COLZI, *Il Monte non vacabile di S. Spirito*, in "Archivio della Società romana di storia patria", 116 (1993), pp. 177-211.

¹³ Il Tesoriere generale divenne sistematicamente primo provvisore del Monte a partire dal 1679. Va tuttavia sottolineato che, fino a tale data, era comunque prevista sia la figura del cardinale protettore, sia che almeno uno dei tre provvisori che dovevano sovrintendere alla gestione del Monte dovesse essere un prelado e a questi doveva essere riconosciuto il ruolo di primo provvisore e la presidenza delle congregazioni in assenza del cardinale protettore (Biblioteca apostolica vaticana, Codice vaticano latino 6203, "Capitoli et ordinationi del Sacro Monte de la pietà di Roma", cc. 150-169, s. d., ma attribuibili al 1565; cfr. TAMILIA, *Il Sacro Monte* cit., pp. 39-40: il Tamilia pubblica in appendice la trascrizione dei *Capitoli et ordinationi*...). È interessante rilevare che la bolla istitutiva di Paolo III già contemplava la figura del cardinale protettore del Monte, assegnandola di diritto al cardinale protettore *pro tempore* dell'ordine di san Francesco. La prima versione degli statuti del Monte enfatizzava il ruolo del cardinale protettore stabilendo che "debbono li ss. provvisori et altri officiali che per il tempo saranno ricorrer, come a protettore, padre, et difensore di detto Sacro Monte et compagnia, in tutti li bisogni et negotii importanti per consiglio, et favori, et sia carico di detti ss. provvisori et officiali visitare spesso s. s. ill.ma, et seco trattar di tutti li bisogni et negotii importanti (...) et nell'espeditio di essi intender la sua volontà, consiglio et ordini, et finalmente in tutte le cose obbedirlo, honorarlo, et reverirlo, come protettore, difensore et padre" ("Capitoli et ordinationi" cit., c. 152v, cap. primo). I successivi statuti secenteschi ribadiranno, e per certi versi rafforzeranno, come si avrà modo di specificare, la funzione preminente del cardinale protettore, introducendo per di più un riferimento diretto - in aggiunta al capitolo primo, sempre dedicato al cardinale protettore - allo stesso pontefice nel capitolo dedicato alle funzioni dei provvisori invitati a conferire "le cose gravi con l'eminentissimo protettore, e bisognando anco con il papa, riferendo in Congregazione la loro volontà" (*Statuti del Sacro Monte della pietà di Roma*, Roma 1618, p. 23).

La questione delle cedole dei due banchi pubblici incominciò a rappresentare un problema di politica monetaria e finanziaria di rilievo statale nei primi decenni del Settecento, ed è proprio a partire da quest'epoca che si comincia a rintracciare qualche documentazione relativamente a tale tematica tra le carte dell'amministrazione centrale. Per il Cinquecento ed il Seicento occorre fare riferimento ai documenti conservati presso l'Archivio storico del Monte, ora costituente il nucleo più antico dell'importante complesso archivistico facente capo alla Banca di Roma¹⁴. Di particolare interesse è la serie dei "Decreti di Congregazione" che parte dal 1540. Si tratta di verbali delle riunioni dell'organo collegiale preposto alla direzione del Monte che, pur nell'estrema sintesi delle deliberazioni, consentono di ricostruire, per grandi linee, il faticoso processo di formazione ed evoluzione di una tecnica delle operazioni bancarie attraverso la stratificazione delle misure di aggiustamento della normativa. Questa definizione di un profilo dell'evoluzione organizzativa del Banco dei depositi è possibile anche, in prima approssimazione, attraverso l'esame comparatistico dei vari statuti del Monte¹⁵. E proprio da qui si ritiene opportuno partire.

Il primo testo organico di norme statutarie che ci è stato tramandato è rappresentato dai citati "Capitoli et ordinationi", ove vengono disciplinate in modo esauriente la struttura di governo, le competenze dei vari ufficiali ed impiegati, le modalità dell'attività di prestito, ma in cui manca il benché minimo riferimento ad un'attività di raccolta di depositi. Negli *Statuti* pubblicati nel 1618, invece, uno dei primi capitoli è dedicato al "negotio de' depositi unito al Sagro Monte degl'impresti" per fissare soprattutto il principio che avrebbe dovuto "governarsi però distintamente", con avere "stanze e ministri separati (...) e libri e scritture distinte, nelle quali si tenga conto di dare e havere tra l'uno e l'altro negotio", fermo restando che tutto avrebbe fatto comunque riferimento, in ultima istanza, al Monte degli impresti "come a capo e padrone principale, essendo il maneggio de' depositi membro del Monte de gl'impresti"¹⁶. Altri cinque capitoli, sui 49 complessivi, sono dedicati, dopo la dettagliata analisi della gestione del Monte degli impresti, all'attività del Banco dei depositi. Sono disciplinate funzioni e adempimenti degli ufficiali e degli impiegati con una

¹⁴ L'Archivio storico del Monte di pietà è conservato nell'antica sede di Piazza del Monte. L'archivio è oggi in fase di riordinamento e di inventariazione; le segnature indicate nel presente saggio sono pertanto quelle originarie.

¹⁵ I "Capitoli et ordinationi" dianzi citati costituiscono il testo più antico degli statuti del Monte finora rinvenuto, ma in realtà rappresentano una prima riforma degli ordinamenti originari, come è sottolineato nel *Proemio* agli *Statuti* pubblicati nel 1618; sempre secondo questa fonte, una seconda riforma venne apportata durante il protettorato del cardinale Filippo Vastavillano (1580-87) e potrebbe coincidere con quella segnalata nella riunione di Congregazione del 20 gennaio 1583 (i verbali delle Congregazioni accennano anche ad una precedente riforma disposta nella seduta del 28 dicembre 1578 ed approvata il 13 settembre dell'anno successivo). Una riforma generale degli statuti venne avviata nel 1611 e si concluse, dopo vari anni, il 22 febbraio 1617 con l'approvazione del cardinale protettore Pietro Aldobrandini e la pubblicazione a stampa nell'anno successivo (*Statuti* cit., 1618). Gli statuti del 1617 vennero ristampati nel 1658 e poi ancora - con i tipi di Antonio Zenobi - nel 1714. Una nuova importante riforma dell'ordinamento statutario si ebbe in conseguenza della *Visita* del cardinale Castelli, che si prolungò per circa sette anni, tra il 1760 e il 1767. I nuovi statuti vennero approvati da Clemente XIII con breve del 3 gennaio 1767 e successivamente dati alle stampe (*Statuti del Sacro Monte della pietà di Roma rinnovati nell'anno MDCCLVII*, Roma s.d.).

¹⁶ *Statuti* cit., p. 11.

particolare attenzione alle registrazioni ed alle verifiche contabili da effettuare per garantire una corretta gestione del Banco.

La normativa specifica riguardante il Banco parte proprio dall'azione di controllo che dovevano esercitare i "sindaci dei depositi", figura corrispondente e parallela a quella dei "sindaci de gl'impresi", prevedendo modalit  e tempi del controllo ordinario delle registrazioni¹⁷, sollecitando verifiche occasionali e straordinarie e una loro frequente presenza nella sede del Banco¹⁸, anche per accertare che le operazioni di servizio della clientela si svolgessero "presto e facilmente". Probabilmente proprio per la profonda conoscenza che i sindaci avevano dell'andamento della gestione del Banco, e quindi anche del mercato finanziario romano, lo statuto prevedeva che ad essi si affidasse la compravendita dei luoghi di monte e il compito di formulare proposte alla Congregazione per la pi  efficiente gestione delle giacenze monetarie, di modo che "co'l permutare l'oro in argento, o all'incontro, si possa far comodo alla piazza pubblica, con avvantaggio del nostro Monte"¹⁹. La formalizzazione di questa ipotesi di intervento attivo sul mercato monetario con una norma di livello statutario merita di essere sottolineata. Sempre gli statuti stabilivano che i depositi avrebbero dovuto essere restituiti "di quella istessa spetie" in cui erano stati ricevuti, direttiva che tuttavia non contrasta con le dianozi auspiccate politiche di attenzione e di intervento attivo sui mercati monetari, che testimoniano semmai di una strategia gestionale consolidata ed intraprendente, disposta ad assumersi dei rischi operativi nell'interesse dell'azienda e ferma restando la tutela dei depositanti.

Parlando dei compiti di ufficiali ed impiegati del Banco dei depositi, gli *Statuti* trattano in dettaglio delle procedure e delle corrispondenti numerose registrazioni contabili che dovevano essere tenute per ragioni conoscitive e di controllo della gestione e per garanzia dei depositanti e della fede pubblica. Nel caso di un'operazione di deposito venivano fatte almeno tre rilevazioni. Il computista doveva annotare l'operazione sul libro chiamato *registro*, specificando se il deposito era fatto con richiesta di emissione di una fede di credito - la cosiddetta *cedola* - o senza; inoltre, giornalmente, doveva riportare tutte le partite sul libro *maestro*²⁰, tenendolo sempre "raguagliato e che batta per bilan-

¹⁷ In particolare dovevano ogni due mesi "rivedere il libro dell'entrata e uscita del cassiere de' depositi, e rincontrare tutte le partite con li mandati e quietanze originali" e revisionare il "libro dove il computista de' depositi deve registrare le cedole e fare memoria degli altri depositi senza cedola, rincontrandole con il libro dell'entrata del cassiere", contrassegnando tutta la documentazione e verificando la corrispondenza tra i saldi bimestrali di tutte le registrazioni e il denaro effettivamente in cassa. Infine dovevano verificare, prima che fossero presentati nella Congregazione del Monte, i bilanci settimanali e quello generale annuale (*ibid.*, pp. 106-107).

¹⁸ I sindaci dovevano "dare spesso l'occhio al libro maestro e avvertire che il computista de' depositi tenga giornalmente ragugliate in esso le partite di dare e d'havere, che concordino co'l libro d'entrata e uscita del cassiere, e batta per bilancio", e verificare altres  che lo stesso computista "registri tutte le cedole de' depositi, che si fanno con cedola, e faccia memoria di tutti gli altri depositi senza cedola al libro del registro, che deve essere un rincontro dell'entrata di cassa" (*ibid.*, p. 107).

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Era pure stabilito che questo libro dovesse avere i fogli numerati progressivamente e contenere un indice alfabetico dei nomi degli intestatari delle partite. Alla fine di ogni anno il libro doveva essere chiuso e bilanciato. Tra le feste di Natale e i primi giorni del nuovo anno, non oltre comunque l'Epifania, si sarebbe dovuto procedere alla riapertura dei conti mediante "lo spoglio del libro maestro con indicare nel vecchio i fogli del nuovo, e nel nuovo i fogli del vecchio" (*ibid.*, p. 117).

cio, secondo l'uso mercantile"²¹. Il cassiere doveva annotare tutti gli incassi e pagamenti su un proprio registro di entrata e uscita, con un'eventuale succinta motivazione di cause e condizioni delle varie operazioni. Lo stretto collegamento tra le diverse rilevazioni era assicurato sia da bilanciamenti giornalieri e settimanali delle scritture, sia dall'obbligo di porre in margine alle partite segnate sul registro del computista e su quello del cassiere i numeri dei fogli del libro mastro ove erano state effettuate le corrispondenti rilevazioni.

Il principio amministrativo regolatore del funzionamento del Banco risiedeva nella distinzione delle figure del cassiere e del computista - in analogia a quanto già prescrivevano i *Capitoli et ordinationi* del 1565 per il Monte degli impresti - in modo che chi aveva il maneggio diretto del denaro potesse effettuare incassi e pagamenti solo su ordine del computista.

Accanto a queste principali registrazioni altre ne dovevano essere tenute: due *libretti*, da conservarsi uno dal prelo provvisore e l'altro dal cassiere, dovevano dar conto di tutti i movimenti di denaro - distinguendo quelli d'oro e quelli di argento - tra la piccola cassa, normalmente a disposizione del cassiere per alimentare le operazioni quotidiane, e il forziere principale del Monte²²; *inventari* dei mobili, dei libri e di tutte le scritture del Monte, a cura del cassiere e del computista; il computista era tenuto a predisporre alla vigilia delle congregazioni settimanali un bilancio di entrata e uscita di tutte le operazioni della settimana precedente, "con nota di quello che resta per qualsivoglia conto in mano del cassiere de' depositi, o nel cassone, o in debito del Monte de gl'impresti" e, similmente, un bilancio generale alla fine dell'anno, "rappresentando lo stato del negotio de' depositi"²³; il cassiere doveva compilare settimanalmente un proprio "bilancio d'uscita e entrata" insieme ad una "nota delli debiti e crediti che tiene con altri banchi", e conservare, per i periodici riscontri ad opera dei sindaci, tutti i documenti giustificativi (mandati e quietanze) relativi alle operazioni di pagamento effettuate; il provvisore deputato alla firma delle cedole doveva conservare un *libretto* nel quale il computista doveva registrare il numero delle cedole in bianco periodicamente fatte firmare e vidimare dal provvisore, le scritture del libretto dovevano essere ogni quadrimestre messe a confronto con il registro dei depositi del computista.

Si tratta dunque di un ricco complesso di registrazioni e basta consultare l'"Inventario di libri e scritture del S. Monte di pietà dal 1539 al 1634"²⁴ per rendersi immediatamente conto delle importanti trasformazioni intervenute nell'organizzazione della vita interna dell'istituto nel corso del tempo.

L'ultimo capitolo degli statuti dedicato al Banco trattava "Delle cedole de' depositi e pagamenti di essi e de' sequestri, e cedole perdute da rinnovarsi"²⁵. La norma stabiliva innanzitutto che il Banco accogliesse esclusivamente depositi in danaro "per qualsivoglia somma pur che ecceda cinque scudi di moneta",

²¹ *Ibid.*, p. 114.

²² "Per maggior sicurezza del negotio, si è ordinato e fatto fabricare a posta un cassone coperto di ferro, con tre serrature fortissime e altre tante chiavi diverse, delle quali una debbia custodirsi appresso il prelo primo provvisore, l'altra appresso il seguente provvisore, la terza appresso il cassiere de' depositi, il qual cassone si debbia tenere (...) nel palazzo del Monte, nella retrocamera del Banco, ben chiusa da porte doppie e ferrate" (*ibid.*, p. 108).

²³ *Ibid.*, p. 116.

²⁴ ASMP, vol. 278. Si veda anche l'"Inventario de libri e scritture del S. Monte di pietà", vol. 534.

²⁵ *Statuti cit.*, pp. 118-122.

escludendo l'accettazione in deposito di altri beni di qualsiasi tipo²⁶. Ben dettagliata era la procedura per il rilascio delle cedole che prevedeva che all'inizio di ogni anno - e poi successivamente ad ogni esaurimento della scorta precedente - il computista numerasse progressivamente cento fogli bianchi "con scrivere in essi il principio della cedola, secondo la forma solita, con i nomi di tutti li provvisori che saranno di tempo in tempo" e portasse poi i fogli al provvisore deputato alla sottoscrizione delle cedole che conservava presso di s  il sigillo del Monte; i fogli sarebbero quindi stati vidimati dal computista "verso il fine del foglio, nel mezzo", in presenza del provvisore che avrebbe subito apposto la sua firma sul sigillo. I fogli cos  predisposti venivano poi completati di volta in volta dal computista per creare le cedole dei singoli depositi "con porre nel corpo di esse la somma per disteso e in fine di esse, al lato dritto, la medesima somma per abaco, sotto la quale dover  far sottoscrivere il cassiero, subito che habbia tirato il danaro, e dopo la sottoscrizione di esso cassiero, e non prima, dovr  detto computista sottoscrivere in piede del foglio al lato manco, la qual sottoscrizione far  compita la cedola, da consegnarsi alla parte". Infine, in caso di perdita della cedola, gli statuti prevedevano la possibilit  che il depositante o gli eredi potessero richiederne la *rinuovazione* per decreto della Congregazione, previa prestazione di idonea sicurezza per gli atti del notaio del Monte e annotazione sul libro mastro, nel conto del depositante, del rilascio del duplicato²⁷. Un sistema, dunque, di controlli incrociati per prevenire possibili infedelt  degli impiegati²⁸, caso che non sar  infrequente nella vicenda del Monte, specialmente nel settore delle operazioni di credito su pegno, ma anche per evitare rischi di errori od omissioni con danno o perdita di credibilit  dell'ente. L'ordinato svolgimento delle operazioni amministrative rappresentava infatti una sicura e tangibile garanzia fiduciaria per i depositanti e per l'immagine e il buon nome dell'istituto sulla piazza romana.

Si   ritenuto importante soffermarsi sull'organizzazione dell'attivit  del Banco in base agli *Statuti* pubblicati nel 1618 perch  questa normativa rappresenta il punto di approdo di un approfondito dibattito e verifica interna avviati fin dal 1611 e, soprattutto, di una sperimentazione di oltre mezzo secolo guidata attraverso progressivi aggiustamenti dalla Congregazione del Monte. Non   quindi un caso che questi statuti fossero destinati a durare per oltre un secolo e mezzo, sia pure conoscendo rettifiche e integrazioni - anche di grande rilievo - nella prassi e nella normativa interna, attraverso i decreti di Congregazione e specifici provvedimenti pontifici. Si era venuto cio  consolidando un modello operativo sulla base di un'esperienza originale che certamente aveva profittato della rete di relazioni finanziarie e di scambi culturali e politici di cui la Roma degli anni della Controriforma era nodo importante e di altre significative realt , a partire da quelle pi  vicine, come il Banco di Santo Spirito, ma anche fuori dello Stato

²⁶ Fatti salvi casi del tutto particolari, da valutare di volta in volta e che avrebbero comunque richiesto un'apposita delibera della Congregazione.

²⁷ "Per ricordarsi che non si havr  pi  da pagare in vigore della prima annullata, ma dell'ultima rinnovata, e questa medesima memoria dovr  il detto computista replicare nella partita, al seguente libro maestro, quando far  lo spoglio del precedente" (*ibid.*, p. 121).

²⁸ Gli impiegati principali erano tenuti a prestare delle sicurezza che potevano variare in funzione della mansione svolta e la cui entit  non era fissata negli statuti ma da questi demandata al potere discrezionale della Congregazione.

pontificio, come quelle di particolare risonanza presenti nell'importante e vicina piazza napoletana²⁹. Analizzando, ad esempio, le regole fondamentali che disciplinavano l'attività dell'altro banco pubblico romano - il Banco di Santo Spirito - è possibile cogliere non poche analogie tra i due ordinamenti statutari, prima fra tutte quella del principio dell'autonomia del Banco - quanto ad amministrazione, cassa, personale e locali - rispetto all'azienda madre, oppure quella dell'insequestrabilità dei depositi e quella della presunzione di validità verso i terzi delle scritture del Banco, e varie altre ancora³⁰. È questo un fatto che di per sé merita di essere sottolineato, a prescindere dalle ipotesi su quale istituzione abbia per prima adottato certe soluzioni, che è questione assai più marginale rispetto a quella dell'emergere di un modello normativo e gestionale.

Gli *Statuti* del 1618 sono dunque importanti per la definizione di un impianto organico dell'attività del Banco, ma sono anche - e forse ancor più - significativi per una serie di innovazioni - modifiche, aggiunte e soppressioni - rispetto ai precedenti ordinamenti che, nell'insieme, sanciscono un nuovo volto ed una nuova strategia operativa per il Monte, spostando decisamente e irreversibilmente l'asse della sua caratterizzazione prevalente da opera pia ad istituto bancario pubblico. E all'origine di queste innovazioni vi era essenzialmente il grande sviluppo del Banco dei depositi che, come sottolineavano nel *Proemio* gli estensori della nuova normativa, "è oggi il principale nervo di quest'opera pia, tanto che al presente si presta maggior somma in un mese che da principio si prestasse in un anno"³¹. Così una prima modifica riguarda proprio la figura della principale autorità di riferimento per il Monte e cioè quella del cardinale protettore che, dall'istituzione, era stato stabilito che coincidesse con il cardinale protettore dell'ordine francescano dei Minori conventuali. Gli statuti seicenteschi recidono questo cordone ombelicale con l'ordine francescano e introducono il principio - "atteso l'augumento e maggiore importanza del negozio"³² - di una designazione elettiva da parte della Congregazione del Monte, sanzionata dall'approvazione papale. Una motivazione limpida ed inequivocabile che va integrata dalla circostanza che, successivamente all'innovazione, il cardinale prescelto fu sempre il cardinal nepote *pro tempore*; una scelta dunque che ha un significato ambivalente: da un lato, sotto il profilo formale, la richiesta di una maggiore autonomia decisionale del Monte, dall'altro, nei fatti, un legame di dipendenza sempre più consolidato con i centri decisionali dello Stato che mostrano un crescente, e potremmo dire invadente, interesse nei confronti del Monte.

Altra innovazione è costituita dalla soppressione di ogni riferimento alla pro-

²⁹ P. AVALLONE, *L'organizzazione contabile dei banchi pubblici napoletani tra XVI e XVIII secolo*, in *L'impresa. Industria, commercio, banca (secc. XIII-XVIII). Atti della ventiduesima settimana di studi dell'Istituto internazionale di storia economica "F. Datini"*, Prato-Firenze 1991, pp. 371-383.

³⁰ Tra queste è interessante segnalare che entrambe le istituzioni prevedevano che la cassa del Banco si dovesse articolare in due fondi: quello principale, che doveva essere custodito in un forziere a tre chiavi, e quello ordinario a disposizione del cassiere - sempre in luogo sicuro - per le operazioni quotidiane; con tuttavia una differenza, che può essere indicativa di una diversa movimentazione: per il Banco di Santo Spirito era previsto che il fondo cassa ordinario dovesse essere di 2.000 scudi, mentre per il Banco dei depositi del Monte poteva essere di 12.000 scudi.

³¹ *Statuti* cit., 1618, p. 3.

³² *Ibid.*, p. 7.

cessione annuale³³ ed alle tre donne priore³⁴. La nuova importante dimensione economica assunta dal Monte travalica largamente i confini di un'opera pia che per autofinanziarsi aveva istituzionalmente bisogno della carità pubblica e, in particolare, della pietà femminile e del sostegno del numeroso e forte ceto artigianale cittadino. Il nuovo Monte avrà sempre bisogno dell'apporto delle donne, sia sotto forma di rilevante concorso alla massa dei depositi, sia, dal lato degli impieghi, attraverso il contributo dato dalle *biganti* al funzionamento del Monte degli prestiti, ma sarà cancellata qualsiasi presenza femminile di tipo istituzionale al livello di organismi ufficiali.

Un'ulteriore innovazione che merita di essere sottolineata - e che costituisce un'altra prova dell'ampliamento delle attività del Monte - è la sensibile estensione dell'apertura al pubblico, prima ristretta al solo venerdì per gli impegni e al mercoledì ed al sabato per le restituzioni. Secondo gli statuti pubblicati nel 1618 il Monte degli prestiti doveva essere aperto al pubblico "ogni giorno non festivo, eccetto (...) il venerdì di ciascuna settimana"³⁵; un orario ancora più esteso era previsto per il Banco dei depositi che doveva essere aperto "ogni giorno, che non sia festa comandata da santa Chiesa (...) da un'ora di giorno fin ad hora di desinare la mattina, e il giorno da un'ora dopo desinare fino a notte"³⁶.

Infine scompare il ruolo del depositario, che aveva una funzione centrale nel precedente ordinamento statutario, e che, invece, "hora si giudica superfluo"³⁷. Il Monte cioè era ormai in grado di muoversi in modo del tutto autonomo sul piano della gestione amministrativa e finanziaria.

Come si è rilevato in precedenza, le modificazioni degli statuti fotografano i mutamenti di lungo periodo e sono spesso il segno di innovazioni o di svolte di particolare significato. L'analisi comparativa delle variazioni degli ordinamenti statutari non consente ovviamente di cogliere sia i lenti processi di aggiu-

³³ "Di somma importanza è all'augumento del Sacro Monte la processione che ogn'anno è solita farsi, et però bisogna che dalli ss. provisoro et offitiali che vi saranno si usi esquisita diligenza nel procurar che si facci solennissima". I provisoro avrebbero dovuto coinvolgere nell'organizzazione della processione le autorità comunali "accioché da loro sig.rie si faccino chiamar li consoli di tutte l'arti, esortandoli a dover comparir in detta processione con quella più elemosina che a loro parrà et che dal N. S. Dio saranno ispirate, ricordandoli che questo Sacro Monte è stato eretto et ordinato solo a benefitio et sovventiono di poveri (...)" ("Capitoli et ordinationi" cit., c. 162r, cap. XV).

³⁴ "Una delle quali, cioè la prima sia baronessa, l'altre due siano nobili matrone (...) et havranno cura d'essorar l'altre donne al ben vivere et ad entrar nella Compagnia frequentar le confessioni et communioni, et convocar le donne della Compagnia alla processione del Sacro Monte, con quell'elemosine, che dal Signor Iddio saranno ispirate (...) si pregano le suddette priore che vogliano tutte tre insieme visitare unitamente una volta il mese la casa di detto Monte, et veder se dalla donna del custode sono ben tenuti et ben governati li pegni, et massime quelli di lana, che sono più atti a guastarsi (...)" (ibid., c. 155r, cap. V).

³⁵ Nella stessa versione degli statuti ristampata nel 1658 è riportata a stampa a margine del testo la seguente annotazione: "hoggi s'impresta anco il venerdì matina" (*Statuti* cit., p. 72). Erano inoltre previste le seguenti festività: "martedì di Carnevale, il primo giorno di Quaresima, il Giovedì santo e il giorno della Commemorazione de defonti".

³⁶ *Ibid.*, p. 110. Anche per il Banco erano comunque previste alcune festività straordinarie: "il giovedì grasso e li due ultimi giorni di Carnevale, e la mattina del primo giorno di Quaresima, e il Mercordì santo dopo il desinare, con tutti li due giorni seguenti intieramente, e la mattina del giorno della Commemorazione de' defonti".

³⁷ *Ibid.*, p. 108.

stamento della normativa, sia le misure organizzative e gestionali che nel loro divenire rappresentano una chiave di lettura privilegiata della *ratio* dei provvedimenti normativi; né va dimenticato che gli statuti sovente recepiscono solo con molto ritardo le innovazioni della prassi operativa. Assume quindi un particolare interesse l'esame dei verbali delle Congregazioni del Monte che abbiamo svolto con riferimento specifico al Banco e all'emissione delle cedole e quindi ai temi connessi alla raccolta di depositi, all'organizzazione amministrativa interna ed ai riflessi dell'andamento di questo settore operativo sull'insieme delle attività del Monte³⁸.

Il primo riferimento che si è rinvenuto circa operazioni di raccolta di depositi è nel verbale della riunione di Congregazione del 4 aprile 1552: "fuit propositum quod esset utile (...) faciere unum depositarium pecuniarum pro depositis pecuniarum accipiendis nomine montis et faciat cedulas pro depositis"³⁹. Si tratta di un'affermazione troppo sintetica, tale più da sollecitare la nostra curiosità che da chiarire i molteplici aspetti organizzativi di questa attività operativa del Monte che sembra tuttavia, proprio a partire da questa data, avere ormai acquisito una propria autonoma configurazione, perché si ritenne opportuno procedere all'individuazione di una figura specifica, il depositario, e accennare ad un minimo di regole amministrativo-contabili attraverso l'obbligo della compilazione di *cedulas* con riferimento alle operazioni di deposito. Questa nostra valutazione è rafforzata dal fatto che, nella medesima riunione di Congregazione, l'organismo dirigente del Monte esprimeva pure l'auspicio di un versamento presso il Monte dei depositi legali custoditi dai notai⁴⁰, auspicio che si tradurrà in norma positiva per volontà di Gregorio XIII solo un trentennio più tardi, dando, come vedremo, uno straordinario impulso alla raccolta dei depositi. Per questo stesso periodo, agli inizi della seconda metà del Cinquecento, qualche informazione in più siamo riusciti ad estrarla dalla documentazione rimasta: abbiamo infatti avuto la fortuna di trovare tra le carte raccolte in un "Registro di bolle e d'istromenti"⁴¹ un elenco intitolato "Depositi sonno al Monte", contenente l'indicazione di 22 nominativi e delle relative somme depositate⁴² per un importo complessivo di circa 1.715 scudi⁴³. I depositi rappresentavano co-

³⁸ Si sono anche utilizzati due importanti registi dei decreti di Congregazione conservati presso l'ASMP: "Decreta spectantia ad ordinationes et statuta Sacri Montis pietatis extracta a libris decretorum dicti Sacri Montis et alijs scripturis prou infra", in vol. 6, "Interessi diversi del Sacro Monte di pietà", 1497-1594, cc. 224-247; "Nota decretorum Congregationis Sacri Montis pietatis ab initio erectionis dicti Montis usque in praesentem diem", in vol. 13, "Registro di brevi, istromenti e decreti di Congregazione del S. Monte di pietà dal 1540 al 1604 o meglio al 1626".

³⁹ ASMP, vol. 39, "Decreti di Congregazione del S. Monte di Pietà dal 1540 al 1566", c. 21r.

⁴⁰ "Item quod utile foret quod deposita fienda in causis loco notarii deponantur in monte pietatis" (ibid.).

⁴¹ ASMP, vol. 12. Il registro reca sulla rilegatura esterna anche la dizione: "Copie de diverse cose del Monte. 1548 sino a 1553".

⁴² È interessante rilevare che le somme depositate oscillavano in un intervallo compreso tra 11 e 408,75 scudi, e che ben sette titolari di depositi su 22 erano donne appartenenti, tra l'altro, a ceti sociali diversi perché mentre per alcune si ricorre alla dizione "Julia venetiana" oppure "Barbara franzisa" per altre si usa premettere l'appellativo di madonna o di signora.

⁴³ Quest'elenco è privo di data ma è sicuramente attribuibile all'inizio del 1553, perché è preceduto da scritture relative ai pegni del 1552 e immediatamente seguito da un rendiconto del computista sul movimento in entrata ed uscita del Monte per il 1552.

munque a quest'epoca solo una delle fonti di finanziamento del giro annuale delle erogazioni di prestito su pegno, indicate nel rendiconto per il 1552 del computista del Monte in circa 6.712 scudi⁴⁴.

Alcuni anni più tardi troviamo nuovi frammentari riferimenti all'attività di raccolta di depositi. Una delle diciassette disposizioni adottate nell'ambito di un *corpus* di "Ordinationi fatte per l'ill.mo et rev.mo s.r car.le de Carpi protettore del Sacro Monte della pietà", che si configura come una vera e propria aggiunta agli ordinamenti statutari e si riferisce in modo assolutamente prevalente all'attività di prestito su pegno, prescriveva "che le cedule de li depositi debano esser sottoscritte da li s.ri provisorii et compotista"⁴⁵. Un'importante decisione procedurale venne adottata qualche anno dopo con riferimento ad un caso specifico, destinato a riproporsi in seguito con crescente frequenza in relazione all'espansione del numero dei depositanti, quello della richiesta di rimborso di un deposito di 8 scudi di cui non poteva essere presentata all'incasso dal depositante la ricevuta a suo tempo rilasciata dal Monte. La Congregazione decretò "quod solvatur depositum data cautione stante perditione cedulae"⁴⁶.

In un registro di verbali delle riunioni della Congregazione, riferentesi al periodo 1566-79, si parla finalmente in modo meno criptico delle procedure relative alle attività di raccolta di depositi, stabilendo in un decreto "che il cassiere non possa in modo alcuno pigliar denari in deposito se prima non sia espedita la patente et che senza patenti non si pigli denari da alcuno"⁴⁷; ma non si usa, per riferirsi alle attestazioni consegnate ai depositanti, il termine *cedole* bensì quello di *patenti*. L'uso del termine *patente* è confermato anche da un'altra scrittura rinvenuta tra la documentazione del Monte e cioè un "Registro di depositi e mandati dal 1574 al 1576", ove, secondo quanto era stato annotato in epigrafe, "si scriveranno et copiaranno tutte patente che si farranno a diverse persone che portaranno denari in deposito nel nostro Sacro Monte (...) et così de tutti mandati che usciranno di mano delli signori provisorii"⁴⁸. Da questo registro è quindi possibile ricostruire il formulario di rito in uso per patenti⁴⁹ e mandati⁵⁰, e attraverso di essi acquisire alcune importanti informazioni riguar-

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ ASMP, vol. 39, "Decreti di Congregazione del S. Monte di pietà dal 1540 al 1566", Congregazione del 29 marzo 1557, c. 28r.

⁴⁶ ASMP, vol. 13, "Nota decretorum Congregationis" cit., c. 64v, Congregazione del 7 luglio 1561.

⁴⁷ ASMP, vol. 40, "Decreti di Congregazione dal 1566 al 1579", 10 maggio 1575, c. 107r.

⁴⁸ ASMP, vol. 283.

⁴⁹ "Noi Niccolò Maiorano vescovo di Molfetta, Hieronimo de Cuppis et Niccolò del Palazzo al presente provisorii del Sacro Monte della pietà per la presente confessiamo aver ricevuto e tener in deposito per prestare e sovvenir a' poveri sc. quattro cento di moneta da Venantio et Mauritio Avanzo fratelli, quali promettiamo restituirli a ciascuno di loro a suo piacere che restituisca la patente, et per quel tempo che si terranno pagarli li frutti a ragione di sc. quattro per cento l'anno obbligando per questa somma tutti li beni di detto Monte, mobili stabili presenti e futuri, in forma camere, con le solite clausole quali sc. quattrocento di moneta saranno conti in mano di m. Hieronimo Adelasio cassiere di detto Monte, il quale si sottoscriverà di sua mano, et in fede la presente sarà sottoscritta di nostra mano, et sigillata con il solito sigillo del Monte. Data in detto Monte il dì 22 di giugno 1575" (ibid.).

⁵⁰ "M. Alessandro Ciampoli cassiere del Sacro Monte della pietà di Roma pagarete a m.a Caterina del q.m. Lorenzo da Guanza muratore sc. cento di moneta quali se gli fanno pagare per il suo deposito fatto in detto Monte come per sua patente la quale vi farete restituire con pigliarne ricevuta che vi si farran buoni a' vostri conti, e Dio vi guardi" (ibid.). Il mandato, da-

danti il fatto che taluni depositi erano fatti “gratis”, senza la pretesa di alcun corrispettivo per interessi, mentre la maggior parte erano stati effettuati con la promessa di ricevere una periodica remunerazione per le somme depositate; inoltre che tale interesse era pari al “solito frutto” del 4% annuo; infine era esplicitamente richiamata nella patente la finalità del deposito e cioè la prevista utilizzazione da parte del Monte “per imprestare et sovenir a’ poveri”. Quest’ultimo aspetto merita di essere sottolineato in modo particolare perché evidenzia l’assoluta trasparenza del contenuto del contratto tra depositanti e Monte e la sua esplicita finalizzazione sociale, tanto che in vista di potenziare gli effetti sociali dell’atto contrattuale alcuni soggetti spontaneamente rinunciavano a percepire gli interessi d’uso.

Un’altra deliberazione della Congregazione del Monte riguardante modifiche alla procedura per il rilascio delle patenti è del giugno 1578. È interessante rilevare che mentre fino a tale epoca il cassiere poteva annotare sulla vecchia patente le ulteriori somme depositate, da quell’epoca in poi venne introdotta la direttiva che per depositi aggiuntivi fosse sempre necessario fare una nuova patente e inoltre che, in caso di presentazione all’incasso, la patente dovesse essere vistata dal segretario del Monte di pietà prima che fosse redatto qualsiasi mandato di pagamento per il cassiere⁵¹. La normativa è quindi ad uno stadio sperimentale, soggetta a frequenti aggiustamenti.

Siamo ai primi passi nella vita del Banco dei depositi, non solo, come si è visto, per le procedure e le registrazioni aziendali, ma anche rispetto all’individuazione di un ruolo specifico di questo settore operativo nell’ambito della più ampia attività del Monte. Un decreto della Congregazione del 10 giugno 1578 stabiliva infatti che “dei denari che’l Monte tiene in deposito et ne paga frutto se ne restituiscino scudi dui mila a chi parerà ai signori provvisori”⁵²; ed un altro decreto, adottato nella riunione della settimana seguente, imponeva la restituzione di ulteriori mille scudi ai depositanti⁵³. La scarna verbalizzazione delle sedute di Congregazione non fornisce alcuna informazione sulle ragioni del provvedimento. Si può formulare l’ipotesi che si fosse determinato un eccesso di liquidità rispetto alle esigenze gestionali del Monte degli prestiti, e che, trattandosi di una raccolta di depositi su cui, nella maggior parte dei casi, si corrispondevano degli interessi, si fosse ritenuto opportuno ridurre il carico delle passività onerose. Una situazione di abbondanza di mezzi liquidi in cassa si era già determinata nel 1573, tanto che nella Congregazione del 13 gennaio di quell’anno, partendo appunto dalla considerazione che vi erano “denari morti”, si deliberò “che si impieghino nel monte della carne sino alla soma de doi mille scudi qual monte di presente si erigerà”⁵⁴. Ancora nel 1576, “essendo in mano del depositario sc. 3.680”, si decide di effettuare prestiti “a grosse somme”, lasciando di riserva scudi 1.000 “in man del depositario per i poveri”⁵⁵. Nel 1578, invece, all’investimento in luoghi di monte o in grossi prestiti

tato 3 febbraio 1574, recava in calce la firma del computista.

⁵¹ ASMP, vol. 40, “Decreti di Congregazione dal 1566 al 1579”, 3 giugno 1578, c. 151v.

⁵² Ibid., c. 152r.

⁵³ Ibid., Congregazione del 17 giugno 1578, c. 152v.

⁵⁴ Ibid., cc. 80v-81r. Ulteriori acquisti di titoli vennero deliberati nelle Congregazioni dell’ultima settimana di marzo e del 15 settembre dello stesso anno, rispettivamente di 10 luoghi di monte non vacabili e di altri 7 luoghi del monte della carne (ibid., cc. 83r e 87v).

⁵⁵ Ibid., Congregazione del 3 giugno 1576, c. 122r.

si preferisce l'alternativa drastica della restituzione di una parte dei depositi: una chiusura sulla difensiva e all'insegna di un ridimensionamento delle capacità operative. Si sarebbe tuttavia potuto scegliere un percorso meno traumatico nel rapporto con i depositanti e con un più efficace risultato dal punto di vista dell'economicità della gestione: la strada cioè di una graduale riduzione del tasso passivo dell'insieme dei depositi soggetti a remunerazione. Per quale ragione non è stata seguita questa via? Non si aveva ancora una piena padronanza degli strumenti oppure la raccolta dei depositi era ancora considerata come un mezzo complementare e occasionale? L'interrogativo rimane aperto per la fine degli anni '70, anche se lo sviluppo complessivo della vicenda fa ritenere più attendibile la prima ipotesi.

Pochi anni più tardi si delinea una nuova strategia che fa perno in modo radicale sulla manovra degli interessi. Nel 1584, infatti, la Congregazione stabilì "che no si pagasse più frutti dei depositi, ma chi li dimanderà vadi da nostro signore et da sua santità ne habbi licentia"⁵⁶. Questa svolta storica nella gestione del Banco fu probabilmente il semplice risultato di un processo di più attenta osservazione dei meccanismi di funzionamento del mercato e fu accompagnata in fortunata, ma verosimilmente non casuale, sincronia dal provvedimento di papa Gregorio XIII, cui si è in precedenza accennato⁵⁷, con il quale si faceva obbligo di versare presso il Monte di pietà tutti i depositi legali superiori a 5 scudi, al fine esplicito di potenziarne le capacità operative sul fronte della sua attività istituzionale: il credito su pegno. Il chirografo papale ampliò notevolmente l'attività del Banco nel breve e medio periodo sia per gli effetti diretti del dispositivo normativo sull'entità della raccolta⁵⁸ e sull'ampliamento del numero dei fruitori dei servizi dell'istituto, sia, indirettamente, per averlo posto come interlocutore privilegiato di una serie di operatori istituzionali, come ad esempio i notai.

La crescente importanza della raccolta dei depositi impose alla Congregazione, nel giro di pochi mesi, l'adozione di un'organica e dettagliata delibera per la disciplina delle procedure relative a questo settore operativo che contempla, tra l'altro, la prima esplicita caratterizzazione del termine *cedole* che abbiamo riscontrato nei verbali delle riunioni di Congregazione⁵⁹. Nella riunione del 18 gennaio 1586 infatti il collegio deliberò "che non si possano dar cedole di depositi che non siano sottoscritte di mano d'un di nostri provvisori almeno"⁶⁰. Le cedole avrebbero inoltre dovuto portare il "solito sugello del Monte". Ogni

⁵⁶ ASMP, vol. 41, "Decreti di Congregazione del S. Monte di pietà di Roma dal 1580 al 1593", Congregazione del 7 febbraio 1584, c. 69v.

⁵⁷ Cfr. *supra*, p. 466.

⁵⁸ È da presumere che i depositi giudiziali, oltre ad incrementare in valore assoluto la massa dei depositi, abbiano anche agito positivamente nel prolungare la durata media della giacenza.

⁵⁹ Nel primo dei registi citati alla nota 38 compare, con riferimento ad una normativa di tipo statutario, di data presumibilmente anteriore al 1558, intitolata "Ordines officialium Montis pietatis", il termine *cedole*, laddove si richiamava per i provvisori la funzione di "sottoscrivere le cedole di deposito" e per il cassiere l'obbligo di "restituire le cedole a i signori provvisori" ogniqualvolta queste rientravano al Monte a seguito del rimborso dei depositi (ASMP, vol. 6, "Decreta spectantia ad ordinationes et statuta" cit., cc. 226v-227v). Occorre tuttavia rilevare che la stesura di tale regesto è presumibilmente dei primi anni del Seicento e non è possibile effettuare alcun riscontro sulla documentazione originaria.

⁶⁰ ASMP, vol. 41, "Decreti di Congregazione del S. Monte di Pietà di Roma dal 1580 al 1593", c. 100v.

sera poi, “senza mancar mai”, il computista avrebbe dovuto dar conto al provvisore “di tutte le cedole spedite”, e il provvisore, a sua volta, avrebbe dovuto tenere una propria contabilità particolare di tutte le operazioni giornaliere relative alle cedole, in modo da riferirne ogni martedì in Congregazione, “rincontrando il suo foglio con i libri” e sottoscrivendoli di sua mano. Un’ulteriore operazione di verifica era data dal riscontro dell’incasso della settimana precedente con i valori risultanti dal registro tenuto dal computista “nel quale ciascun che venga a fare depositi” doveva sottoscrivere “di sua mano col suo nome et cognome con far fede della qualità del dinaro che havra depositato”. Si tratta di un insieme di disposizioni alquanto dettagliato ed inusuale per i verbali delle Congregazioni, che costituisce una vera e propria aggiunta agli statuti in vigore, rappresentando una solenne messa a punto della disciplina in relazione alla crescente importanza che era venuta assumendo la materia dopo la svolta determinata dal citato provvedimento pontificio del 1584⁶¹. La nuova normativa rappresenta anche un’anticipazione dell’importante modifica statutaria degli inizi del Seicento.

Ovviamente il nuovo ordinamento continuò a conoscere nel tempo successive precisazioni, integrazioni e modifiche. Così nella Congregazione del 5 aprile 1588 venne stabilito che il “computista per l’avvenire habbia da vedere le scritture se sono sufficienti per pagare li dinari depositati et che si depositarono nel Monte e trovandole sufficienti faccia il mandato diretto al cassiero per il pagamento et casu che non si faccia legitimo pagamento sia il danno a suo rischio”⁶² e in quella del 21 marzo 1589 “che si restituisse dal cassiero la medesima specie che si piglia: se argento si restituisca argento, se quattrini si restituiscano quattrini et se si pigli oro si restituisca oro”⁶³. Le accresciute responsabilità del computista e l’aumento del giro di affari condussero a richiedere una scurtà di ben 2.000 scudi in occasione dell’affidamento di un nuovo incarico a tale qualifica⁶⁴. Il progressivo ampliamento delle attività portò la Congregazione a deliberare “che l’ufficio del cassiero de depositi et del custode dei pegni siano distinti et divisi in doe persone, et che si preveda d’un cassiero idoneo”⁶⁵ con una remunerazione da stabilirsi. Inoltre nel 1595 venne ordinato “che quando verrà depositato che passi quattromila scudi non si possi pigliare senza la presenza o consenso o licenza in scriptis di uno de provvisori o di uno de sindici”⁶⁶.

⁶¹ Nella Congregazione del 12 gennaio del 1586 si era dato mandato di rivedere “li statuti della Compagnia per aggiungervi li capitoli da stabilirsi per conto de depositi giudiziali” (ibid., c. 100r).

⁶² Ibid., c. 121v. In una successiva adunanza (20 giugno 1589) venne comunque precisato che in caso di perdita della cedola il computista non poteva disporre alcun pagamento senza la preventiva autorizzazione della Congregazione (ibid., c. 132r).

⁶³ Ibid., c. 130v. Ma il decreto venne annullato necessitando la questione una più matura considerazione “per esser negozio d’importanza” (ibid.).

⁶⁴ Ivi, Congregazione dell’11 dicembre 1590, c. 147v. Per il cassiere era stata fissata una scurtà di 500 scudi fin dal 7 settembre 1568 (ASMP, vol. 40, “Decreti di Congregazione del S. Monte di Pietà di Roma dal 1566 al 1579”, c. 52v), aumentata a 2.000 scudi il 6 febbraio 1582 (ASMP, vol. 41, “Decreti di Congregazione del S. Monte di pietà di Roma dal 1580 al 1593”, c. 33r).

⁶⁵ ASMP, vol. 42, “Decreti di Congregazione del S. Monte di pietà di Roma dal 1594 al 1598”, Congregazione del 14 aprile 1594, c. 4r.

⁶⁶ Ivi, Congregazione del 13 giugno 1595, c. 18v.

Naturalmente il nuovo campo di attivit  dei depositi giudiziali non fu esente da problemi. Immediatamente si pose la questione di ottenere che fosse impedito alcun sequestro dei depositi e di rendere invece ammissibile - con evidente vantaggio per il Monte - solo quello delle cedole⁶⁷. N  mancarono, anche in prosieguo di tempo, resistenze da parte di notai riguardo all'adempimento dell'obbligo del versamento dei depositi giudiziali presso le casse del Monte⁶⁸.

In una prospettiva e con un'efficacia di lungo periodo, il provvedimento pontificio aveva accresciuto il prestigio e l'immagine di sicurezza del Monte e sottolineato la sua funzione pubblicistica. Gi  nel marzo del 1586 si contavano oltre 17.500 scudi di depositi, appartenenti a 136 depositanti dell'anno 1585 e a 109 depositanti del primo trimestre del 1586⁶⁹. Oramai i problemi di liquidit  potevano essere risolti attraverso opportune manovre gestionali di breve periodo⁷⁰. Le conseguenze non tardarono a manifestarsi, coinvolgendo l'insieme delle attivit  operative. Cos  nella Congregazione del 18 giugno 1591, partendo dalla considerazione che il Monte si trovava "in bona quantit  de denari de depositi", fu convenuto che sarebbe stato "utile et espediente di andare a nostro signore et ottener gratia di poter investire in monti vacabili per 12 mila scudi delli suddetti depositi, et ridurre a tre l'interesse delli pegni. Ma prima parlarne co' mons. ill.mo protettore, et farne Congregazione generale"⁷¹. Si era dunque andato innescando un circolo virtuoso che si fondava sulla crescita - praticamente a costo zero, fatte salve le spese di amministrazione - della massa dei depositi, che offriva sia nuove opportunit  di fruttuoso investimento nei titoli del debito pubblico, sia la possibilit  di ridurre i tassi attivi sui prestiti su pegno, conseguendo per questa via due obiettivi contemporaneamente: di potenziare l'efficacia delle finalit  sociali dell'istituzione, grazie ai pi  bassi tassi di interesse attivi praticati, e di estendere le operazioni di credito su pegno, riducendo la massa di numerario inoperosa nei forzieri del Banco. Va infine sottolineato il fatto che la Congregazione si pronuncia per l'acquisto di luoghi di monte vacabili che presentavano dei rendimenti assai pi  elevati di quelli non vacabili, ma che di regola avrebbero dovuto essere intestati esclusivamente a persone fisiche avendo la caratteristica di costituire un debito dello Stato destinato na-

⁶⁷ ASMP, vol. 41, "Decreti di Congregazione del S. Monte di piet  di Roma dal 1580 al 1593", Congregazioni del 15 e 29 luglio 1586, c. 102r.

⁶⁸ Cfr. ASMP, vol. 44, "Decreti di Congregazione del S. Monte di piet  di Roma dal 1612 al 1632", Congregazione del 30 luglio 1619, c. 109v.

⁶⁹ Archivio di Stato di Roma, Monte di piet  di Roma, libri mastri, vol. G1 rosso, "Libro mastro del Sacro Monte della piet  di Roma nel quale saranno notati tutti li depositi quali alla giornata si faranno in esso Monte tanto in virt  del breve concessone dalla santit  di n. s. Gregorio papa XIII sotto il di primo di ottobre prossimo passato dell'anno corrente 1584 quanto anco in altro qualsivoglia modo et causa". Si tratta del primo mastro del Banco.

⁷⁰ Nella Congregazione del 20 gennaio 1588 venne stabilito che "la mattina prima si riscota, poi si impegni, et dipoi di nuovo si riscota un poco", considerato che "il depositario   creditore del Monte di buona somma di dinari" (ASMP, vol. 41, "Decreti di Congregazione del S. Monte di piet  di Roma dal 1580 al 1593", c. 119v). La normalit  delle operazioni venne ripristinata appena pochi mesi dopo con una delibera del 24 maggio dello stesso anno. Altro momento di difficolt  si manifest  tra il gennaio e l'ottobre del 1589, mese nel quale fu deciso che le operazioni di prestito non dovessero eccedere gli scudi 2 (ibid., Congregazione del 17 ottobre 1589, c. 136r), contro i 25 scudi erogati nel 1588. Ancora nell'agosto del 1590 le operazioni di prestito vennero limitate, di norma, a 3 scudi (ibid., c. 145v).

⁷¹ Ibid., c. 153v.

turalmente ad estinguersi con la morte dell'intestatario, in sostanza l'alea dell'investimento per la quota capitale era compensata da una rendita assai appetibile. La speciale autorizzazione venne concessa alcuni mesi più tardi dal nuovo pontefice Clemente VIII, come è ricordato nel *Proemio* agli statuti del 1618, probabilmente in considerazione delle rilevanti finalità sociali del Monte.

Ci troviamo quindi di fronte, rispetto a quanto accennato per la fine degli anni '70, ad un mutamento radicale della strategia operativa del complesso dell'azienda Monte di pietà, per la quale il Banco dei depositi non rappresenta ormai più una sezione accessoria e marginale - tanto che nell'incertezza sui rischi di gestione della massa dei depositi si era preferito restituirli - ma la base fondamentale ed il volano di tutta l'attività operativa. È comunque un'espansione delle attività gestita con prudenza, senza farsi prender la mano dalla suggestione di un ampliamento delle operazioni che si discostasse troppo dalle finalità originarie dell'istituzione; così è respinta dalla Congregazione la richiesta di accettare in deposito 20 luoghi di monte contro rilascio di una cedola di 2.000 scudi "per non aprire questa strada che il Monte serva per sicurtà de creditori, poiché li depositi che si fanno del continuo de denari sonno di moneta contante, instituito a uso et utile de poveri, et sarebbe gran danno il pagare et non haver havuto denari contanti"⁷².

Questa strategia si consolida negli anni successivi, tanto che nella Congregazione del 10 dicembre 1591 venne effettivamente stabilito di ridurre dal 5% - percentuale fissata nel lontano 1552⁷³ e mai successivamente variata - al 3%⁷⁴ l'interesse sui prestiti a decorrere dal gennaio 1592, per giungere poi al 2% a partire dal primo aprile 1596⁷⁵ ed all'1,5% l'anno successivo⁷⁶. È bene comunque precisare che non si trattò mai di un processo lineare di facile espansione dei depositi e del credito su pegno; non mancarono infatti temporanee difficoltà di liquidità, determinate verosimilmente sia dalle conseguenze sulla domanda di credito, potenziata dalla progressiva riduzione degli interessi attivi, sia da più generali aspetti congiunturali della vita economica della capitale, problemi di liquidità che vennero fronteggiati attraverso opportune variazioni al ribasso dell'importo massimo delle singole operazioni di prestito⁷⁷. Nel quadro della tendenziale espansione del credito, sul finire dell'anno 1600 venne decisa l'apertura di una seconda custodia per meglio accogliere e gestire la crescente massa dei pegni⁷⁸, e agli inizi del 1604 "fu ordinato che da marzo prossimo per

⁷² Ibid., 17 settembre 1591, c. 156r.

⁷³ ASMP, vol. 39, "Decreti di Congregazione del S. Monte di pietà di Roma dal 1540 al 1566", Congregazione del 4 aprile, cc. 20v-21r.

⁷⁴ ASMP, vol. 41, "Decreti di Congregazione del S. Monte di pietà di Roma dal 1580 al 1593", c. 159r. Nella Congregazione generale dell'8 marzo 1592 venne confermata la riduzione dell'interesse al 3%, attribuendo però alla Congregazione ordinaria la facoltà di "ritornare l'interesse a cinque per cento se verrà occasione di necessità" (ibid., 161v).

⁷⁵ ASMP, vol. 42, "Decreti di Congregazione del S. Monte di pietà di Roma dal 1594 al 1598", Congregazione del 16 marzo 1596, c. 28v.

⁷⁶ "Perché così è mente di nostro signore papa Clemente VIII" (ibid., Congregazione del 4 marzo 1597, c. 39v).

⁷⁷ Ad esempio, tra il 10 marzo e il 7 luglio 1592 l'entità dei prestiti venne progressivamente ridotta prima a 10 e poi fino a soli 3 scudi (ASMP, vol. 41, "Decreti di Congregazione del S. Monte di pietà di Roma dal 1580 al 1593", cc. 162r e 165r).

⁷⁸ ASMP, vol. 43, "Decreti di Congregazione del S. Monte di pietà di Roma dal 1599 al 1611", Congregazione del 19 dicembre 1600, c. 20r.

l'avenire, che ciascun pegno da farsi sino alla somma di dieci scudi non si paghi più ch'uno per cento⁷⁹.

Tuttavia, solo pochi mesi più tardi, si delineò una crescente difficoltà della cassa nel fronteggiare i pagamenti e pertanto la Congregazione diede mandato ad uno dei deputati di vendere fino alla somma di 5.000 scudi di "quelli monti che li parerà più a proposito per far denari et suplire alli bisogni"⁸⁰; nella riunione immediatamente successiva, appena una settimana dopo, la Congregazione ordinava un'ulteriore vendita di 50 luoghi di monte⁸¹, accresciuta di altri 100 luoghi dopo solo un mese⁸². Ulteriori alienazioni vennero disposte in tre riprese dalla Congregazione nell'ultimo quadrimestre del 1604 per complessivi 140 luoghi⁸³, fino a giungere a dare un'autorizzazione ai provvisori di vendere per quella quantità che "parerà necessaria ad arbitrio"⁸⁴. Occorre sottolineare come, nonostante le cospicue alienazioni effettuate tra maggio e dicembre, alla fine del 1604 il Monte detenesse ancora un consistente pacchetto di titoli, articolato in varie tipologie, pari complessivamente a 404 luoghi di monte⁸⁵.

Nella primavera dell'anno seguente la congiuntura cambiò di segno e così si ricominciò a comprare quantità consistenti di luoghi di monte⁸⁶ e, "ritrovandosi il Monte in bona occasione di denari", la Congregazione proseguì pure nella linea di espansione del credito, già avviata con la graduale riduzione del tasso di interesse, autorizzando l'erogazione di prestiti fino a 25 scudi per ogni pegno e "in casi notabili et con l'assistenza del gentile homo deputato"⁸⁷ sino a 30 scudi per pegno⁸⁸. L'andamento altalenante della liquidità di cassa - frutto sia di movimenti congiunturali che della manovra tendenzialmente espansiva del credito su pegno e degli investimenti della liquidità esuberante in luoghi di monte - suggerì l'adozione di una misura di stabilizzazione consistente nell'ampliamento della riserva di liquidità da lasciare a disposizione del cassiere innalzandola ad almeno 10.000 scudi "per maggiore decoro et reputatione del nostro Sagro Monte"⁸⁹.

Nel marzo del 1606 la Congregazione decise di accrescere ulteriormente l'investimento in luoghi di monte, portandolo a complessivi 750 luoghi⁹⁰, pari a

⁷⁹ Ibid., Congregazione del 17 febbraio, c. 55r.

⁸⁰ Ibid., Congregazione del 19 maggio 1604, c. 58r.

⁸¹ Ibid., Congregazione del 26 maggio 1604, c. 58v.

⁸² Ibid., Congregazione del 23 giugno 1604, c. 59r.

⁸³ Ibid., Congregazioni del 28 settembre, 26 ottobre e 7 dicembre 1604, cc. 62r-64v.

⁸⁴ Ibid., Congregazione del 14 dicembre 1604, c. 65r.

⁸⁵ ASMP, vol. 7, "Interessi diversi del Sacro Monte di pietà dal 1604 al 1699", "Nota delle patenti de monti che questo dì 27 dicembre 1604 si trovano appresso il segretario del Sacro Monte della pietà li quali si sono concordate con il libro maestro".

⁸⁶ Tra il maggio e il luglio se ne acquistano per circa 22.000 scudi (ASMP, vol. 43, "Decreti di Congregazione del S. Monte di pietà di Roma dal 1599 al 1611", Congregazioni del 24 maggio, c. 70r; del 7 giugno, c. 70v; del 19 luglio 1605, c. 72v).

⁸⁷ Ibid., Congregazione del 7 giugno 1605, c. 70v.

⁸⁸ Una regolamentazione più dettagliata e con alcune varianti venne adottata l'anno seguente prevedendo un massimo di 20 scudi per il prestito autorizzato dal solo stimatore, di 30 scudi nel caso vi fosse l'autorizzazione del deputato - "non iterando però la gratia alla medesima persona l'istesso giorno" -, di 50 scudi con l'autorizzazione scritta di uno dei provvisori; per somme maggiori era necessario un decreto della Congregazione (ivi, Congregazione del 29 marzo 1606, c. 81r).

⁸⁹ Ibid., Congregazione del 9 agosto 1605, c. 73r.

⁹⁰ Ibid., Congregazioni dell'11 marzo e del 18 marzo 1606, cc. 80-81.

circa 80-90 mila scudi alle quotazioni di mercato che, come è noto⁹¹, erano di regola superiori di alcuni punti al valore nominale di 100 scudi per luogo. Con questa importante operazione di investimento si chiude, nella primavera del 1606, una fase del ciclo espansivo dell'attività del Monte.

Malgrado le non infrequenti perturbazioni congiunturali e con ricorrenza di tipo ciclico nella gestione delle disponibilità di cassa, che si manifestarono comunque, nonostante l'ampliamento della riserva di tesoreria, la tendenza di lungo periodo che si delinea con nettezza è quella di una rilevante crescita del movimento finanziario del Monte.

Non è questa la sede per trarre delle conclusioni definitive, ma è possibile rilevare che alcuni elementi caratterizzanti della gestione del Monte emergono con molta chiarezza tra la fine del Cinquecento e il primo ventennio del Seicento, anche nel contesto di una vicenda internazionale caratterizzata da un'espansione della circolazione dei mezzi di pagamento e una tendenza alla riduzione dei tassi di interesse. Intanto una vigorosa espansione nel lungo periodo del Banco dei depositi, pur nel quadro di ricorrenti difficoltà di tesoreria che vengono tamponate attraverso sia la manovra sull'entità e la durata dei prestiti, sia operazioni sul portafoglio titoli, sia accensioni di censi e di cambi. Il Banco dei depositi diviene il vero polmone regolatore dell'attività complessiva del Monte e la sua crescita e buono stato di salute consentono di imboccare la strada di una progressiva riduzione degli interessi sulle operazioni di prestito. L'impressione è che nella gestione della massa monetaria si tenda a forzare al massimo la politica degli impieghi, e non solo per adempiere alla finalità istituzionale del più largo soccorso ai bisognosi. La gestione del Banco si mantiene dunque estranea a qualsiasi suggestione di tesoreggiamento delle risorse - seguendo una linea affatto diversa da quella imposta da Sisto V per lo Stato pontificio con la creazione dell'erario sarziore in Castel Sant'Angelo⁹² - e i capitali ricevuti in deposito devono trovare in larga misura un reimpiego: innanzitutto nel Monte degli imprestiti, poi nell'investimento relativamente sicuro nei luoghi di monte, infine in impieghi sollecitati direttamente o indirettamente dal pontefice. Le ricorrenti difficoltà di tesoreria suggeriranno solo alcuni aggiustamenti nella gestione della cassa, ma non determineranno alcuna sostanziale modifica della linea strategica perseguita sul fronte degli impieghi, nonostante i costi aggiuntivi che talvolta occorreva sopportare per rastrellare rapidamente sul mercato liquidità per fronteggiare gli impegni di pagamento. In definitiva quello che emerge nei primi decenni del Seicento è un vero e proprio modello gestionale ampiamente collaudato e perfezionato attraverso una serie di aggiustamenti successivi e che denota oramai un livello qualitativamente accettabile delle procedure amministrative di rilevazione e di controllo.

Viene così a consolidarsi sulla piazza romana un tipo di istituzione creditizia che, nata con prevalenti finalità assistenziali, assume un ruolo pubblicistico più spiccato e generale, intensamente legato alla storia della città e dello Stato. Il legame con lo Stato diviene sempre più stretto ed avvolgente⁹³, segno del pre-

⁹¹ Cfr. E. STUMPO, *Il capitale finanziario a Roma fra Cinque e Seicento. Contributo alla storia della fiscalità pontificia in età moderna*, Milano 1985, pp. 252-254.

⁹² Cfr. J. DELUMEAU, *Vie économique et sociale de Rome dans la seconde moitié du XVI^e siècle*, 2 voll., Paris 1957-59, vol. II, pp. 766-769.

⁹³ Non è certamente un caso se, ad esempio, nella prima metà del Seicento il cardinale

stigio e dell'efficacia di questa grande istituzione della Roma della Controriforma, ma questo rapporto, nella crisi settecentesca della finanza pontificia, trasformer  lo Stato in una sorta di tarlo vorace che corroder  nel profondo il capitale del Monte rendendolo una struttura finanziariamente precaria e priva di ogni reale autonomia: un colosso con i piedi di argilla, destinato inesorabilmente ad essere travolto dalla turbolenta congiuntura della fine del secolo XVIII.

protettore del Monte fu prescelto dalla Congregazione e dal pontefice - cui era sottoposta una rosa dei quattro cardinali pi  votati - nella persona di un cardinale della famiglia del papa. Cos  fu per il cardinale Pietro Aldobrandini nel 1602 all'epoca di Clemente VIII, Ippolito Aldobrandini, per il successore, cardinale Ludovico Ludovisi, nel 1621, proprio all'indomani dell'elezione di Gregorio XV, Alessandro Ludovisi, ed ancora nel protettorato immediatamente seguente per il cardinale Francesco Barberini nominato da Urbano VIII, Maffeo Barberini. Del resto il legame tra il pontefice *pro tempore* e la sua famiglia, da un lato, e il Monte, dall'altro, conosceva una molteplicit  di rapporti; ad esempio nel 1624 all'epoca di Urbano VIII, Maffeo Barberini, il computista del Banco dei depositi, Pietro Paolo Bonello, chiedeva alla Congregazione che fosse accresciuta la retribuzione dei suoi tre aiutanti, "trovandosi esso assai occupato nelli negotii et affari dell'ecc.mi ss.ri d. Carlo et figlioli" (ASMP, vol. 44, Congregazione del 18 febbraio 1624, c. 168v). Si trattava ovviamente della famiglia Barberini, come conferma uno dei registi dei decreti di Congregazione che sostituisce "d. Carlo et figlioli" con "Barberini" (ASMP, vol. 13, "Nota decretorum Congregationis" cit., c. 140v).